

Shopper biodegradabili e riutilizzabili

L'Unione europea spinge, da tempo, per la riduzione progressiva delle borse in plastica leggera, cioè quelle con spessore al di sotto di 50 micron, e lo Stato italiano ha predisposto una legislazione ancora più severa in merito: la commercializzazione di imballaggi per l'asporto delle merci è regolamentata da una serie di norme, in particolare il decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. e, per citare le più recenti, la legge 28/2012 di conversione del D.L. 02/2012, il decreto ministeriale 18/03/2013 e la legge 116/2014.

Attualmente possono circolare solo due categorie di sacchetti: quelli monouso biodegradabili e compostabili che rispondano alla norma UNI EN ISO 13432:2002, che definisce le caratteristiche di "biodegradabilità" e "disintegrabilità", e i sacchetti riutilizzabili che abbiano requisiti di spessore predefiniti. Questi i requisiti: spessore pari a 200 micron per sacchi con maniglia esterna destinati a uso alimentare e 100 micron per sacchi con maniglia esterna non destinati a uso alimentare e sacchi senza manici esterni concepiti per uso alimentare. I sacchetti riutilizzabili devono possedere anche una percentuale di plastica riciclata, dal 10 al 30% a seconda dello spessore e dell'uso.

I sacchetti devono riportare i tre marchi riconosciuti CIC, VINCOTTE e DIN CERTCO, che consentono anche, grazie a un codice segreto, la tracciabilità di ogni singolo sacchetto.



Giova ricordare che non sono conformi alla norma anche i sacchetti oxo-degradabili, cioè borse in plastica composte da materie plastiche contenenti additivi: la loro scomposizione rilascia particelle persistenti, che rimangono nell'ambiente.

Le sanzioni amministrative pecuniarie per la commercializzazione di sacchetti monouso o riutilizzabili privi delle caratteristiche sopraindicate sono operative dal 21 agosto 2014 e sono piuttosto impegnative: vanno da € 2.500,00 a € 25.000,00, importo aumentato fino a € 100.000,00 per ingenti quantità di sacchi per asporto o valore della merce superiore al 20% del fatturato.

La presente informativa intende dunque richiamare l'attenzione delle imprese su un tema importante e che potrebbe comportare, in caso d'infrazione, l'irrogazione delle pene pecuniarie sopraindicate da parte degli organi accertatori.